

sostanze da impiegare, e sarebbe utilissimo che le potessero impiegare in rendite pubbliche; o possono avere ereditate delle rendite pubbliche in porzioni diverse, senza che si possa subito frazionarle per divisione, tanto più quando molti e diversi siano gli elementi della comune sostanza. Ora non si vorrà che questi nomi figurino tutti nell'iscrizione di quelle rendite?

Io riterrei dunque che sarebbe conveniente di sopprimere la prima parte dell'articolo, dove dice: « Le iscrizioni nominative dovranno essere fatte a nome di una sola persona o di un solo stabilimento o corpo morale, » e lasciare che la intestazione segua cumulativamente, come avviene delle sostanze immobili dei crediti ipotecari. E ciò tanto più che la differenza non offre un plausibile motivo.

BASTOGI, ministro per le finanze. « Le iscrizioni nominative (dice l'articolo 12) dovranno essere fatte a nome di una sola persona. » Quanto al caso accennato dall'onorevole preopinante, se vari individui hanno diritto per un'iscrizione sul Gran Libro, non hanno altro a fare che a domandarla, ciascuno separatamente, e ciò loro verrà accordato. Ma per la regolarità dell'amministrazione non si può ammettere una iscrizione a nome di più persone.

TREZZI. Ogniqualevolta dunque si tratterà d'un'iscrizione per somma che non potrà essere frazionata, non si potrà fare questa pratica.

BASTOGI, ministro per le finanze. Per le piccole frazioni, cui accennava l'onorevole preopinante, non vi ha altro mezzo che vendere per ridurre a cifra tonda il credito, secondo quanto è stabilito nell'amministrazione; non ci è altro rimedio.

PRESIDENTE. Il deputato Trezzi fa qualche proposta?

TREZZI. Io proporrei di sopprimere la prima parte dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Allora, per raggiungere il suo scopo, io metterò ai voti separatamente l'articolo 12.

La Camera ha inteso qual è la proposta fatta dall'onorevole Trezzi. Quelli che vorranno ammettere la sua proposta, voteranno contro la prima parte di questo articolo.

Ne do nuovamente lettura:

« Le iscrizioni nominative dovranno essere fatte a nome di una sola persona o di un solo stabilimento o corpo morale. »

Chi approva questa prima parte dell'articolo, voglia alzarsi.

(La Camera approva.)

Metto ai voti la seconda parte dell'articolo 12 così concepita:

« Potranno farsi a nome di più minori o di altri amministrati, purchè siano rappresentati da un sol tutore, curatore od amministratore. »

(La Camera approva.)

(Sono successivamente approvati senza discussione i seguenti articoli 13, 14, 15, 16 e 17):

« Art. 13. Le iscrizioni a nome di minori, o d'altri amministrati, porteranno la menzione dello stato e della qualità dei titolari, ed il nome del tutore od altro legittimo rappresentante della persona o del patrimonio cui spettano.

« I tutori, curatori ed amministratori saranno responsabili della mancanza di tale indicazione.

« Art. 14. Le case di commercio dovranno iscrivere in nome della ditta, o ragion di banca o di commercio regolarmente notificata al Tribunale competente.

« Art. 15. L'amministrazione del debito pubblico riconosce soltanto l'individuo iscritto sul Gran Libro come proprietario dell'iscrizione nominativa.

« Titolo III. Delle traslazioni e dei loro effetti. — Art. 16. Le iscrizioni *nominative* potranno trasferirsi, dividersi o riunirsi sotto gli stessi o sotto altri nomi a volontà dei titolari.

« Potranno ancora tramutarsi in iscrizioni al *portatore* qualora non siano soggette a vincoli.

« Art. 17. Le iscrizioni al *portatore* potranno dividersi, riunirsi e tramutarsi in *nominative* a semplice richiesta dell'esibitore.

« Art. 18. Le traslazioni delle iscrizioni nominative potranno effettuarsi,

« a) Mediante convenzione notarile o giudiziale,

« b) Mediante dichiarazione fatta presso l'amministrazione del debito pubblico dal titolare o da un suo speciale procuratore, nominato in forma autentica. La firma del dichiarante dovrà essere autenticata, per garantire l'identità e la capacità giuridica della persona, da un agente di cambio, ovvero da un notaio ove non sono a ciò esclusivamente destinati gli agenti di cambio.

« c) Mediante esibizione del certificato portante dichiarazione di cessione con firma del titolare, autenticata per garantire l'identità e la capacità giuridica della persona da un agente di cambio, ovvero nei luoghi nei quali non sono a ciò esclusivamente destinati gli agenti di cambio, da un notaio o da altro pubblico ufficiale che sia a ciò per legge o per regolamento speciale deputato.

« Anche nel primo e nel secondo caso si dovrà fare il deposito del certificato. »

Il signor ministro accetta questa redazione?

BASTOGI, ministro per le finanze. All'alinea 6 di questo articolo bisognerebbe togliere l'avverbio *esclusivamente*. Il dire: *a ciò destinati* costituisce già una destinazione speciale; ma, se si aggiunge la parola *esclusivamente*, sembra che si voglia esprimere l'idea, che quelle tali operazioni non si possono eseguire da altri. Quindi l'avverbio *esclusivamente* è un pleonaso, oppure significa che gli altri non si debbono occupare di tali operazioni. Perciò proporrei che si dicesse soltanto: *a ciò destinati*.

BROGLIO. La ragione per cui la Commissione ha usato l'avverbio *esclusivamente* è questa: che in molte località vi sono degli agenti di cambio, i quali sono destinati a fare queste operazioni; in alcuni paesi hanno il privilegio di farle essi soltanto. Ora la Commissione, mentre ha voluto rispettare il privilegio dove esiste, non ha voluto stabilirlo dove non esiste. Quindi l'avverbio *esclusivamente* indica appunto che dove il privilegio non esiste, non s'intende introdurlo.

Il signor ministro dice che questa parola è un pleonaso, poichè quando è scritto: « gli agenti di cambio a ciò destinati, » è già formolata l'idea d'esclusione.

« Mi permetterò di fargli osservare che quando un agente di cambio ha nelle sue attribuzioni di fare una cosa senza privilegio, è evidentemente destinato a far questa cosa; quindi, per distinguere tra la destinazione con privilegio e la destinazione senza privilegio, si è introdotta la parola *esclusivamente*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Pasini.

PASINI, relatore. Io volea solo dire le stesse cose che ha espresso l'onorevole Broglio, per esporre le ragioni della Commissione nel proporre l'aggiunta della parola *esclusivamente*.

PRESIDENTE. La Commissione persiste nella sua proposta; il signor ministro invece propone che si sopprima la parola *esclusivamente*.